

zionati e patentati. Essi riportano le patenti dietro le stabilite convenzioni, ed a richiesta dei Comuni. Il Governo per mezzo dell'Intendenza Generale stabilisce le discipline opportune.

XV. Chiunque non autorizzato con patente dell'Ufficio postale porta più d'una lettera, eccettuate quelle attaccate alle mercanzie, incorre nella pena di lire tre per ogni lettera a profitto per metà, dell'Ufficio postale, e per metà a beneficio dell'Inventore.

XVI. Le lettere o pieghi spediti da Autorità Costituite, e diretti ad altre Autorità Costituite pel loro Ufficio, sono esenti da pagamento; pagano però quelle lettere o pieghi che sono diretti nominativamente a qualunque individuo, sebbene costituito in autorità, lo stesso s'intende de' pacchi e fagotti.

XVII. Gli Uffici di posta stanno aperti un giorno per l'altro ore dieci. Il Governo ne fa la distribuzione tra il giorno, tra i giorni diversi, e tra le diverse stagioni dell'anno.

Gli Impiegati negli Uffici postali non possono approfittare di nulla su ciò che è diritto della Posta e loro dovere, sotto pena della cassazione, e quella inoltre prescritta dalle Leggi vigenti contro il furto. Soggiacciono alle stesse pene quegli Impiegati che esigessero dai privati più del prescritto nella presente Legge a titolo di diritto postale.